

DEL
FIUME OLONA

GIUSTA LE NUOVE COSTITUZIONI

DEL
DUCATO DI MILANO

VOLGARIZZATE

DAL
Dott. GIOVANNI BERTOLÉ

Cancelliere e Notajo del Consorzio.



MILANO,
TIPOGRAFIA BERNARDONI DI C. REBESCHINI E C.

1881.

ALL'ONOREVOLE
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL
CONSORZIO DEL FIUME OLONA

IN ATTESTATO DI PROFONDO OSSEQUIO

IL CANCELLIERE
DOTT. GIOVANNI BERTOLÉ.



PREFAZIONE.

Eas summo studio, et diuturna
meditatione elucubrarunt
Viri doctissimi.

VERRI.

Come l'antico diritto romano era cresciuto a sif-
fatta mole da richiedere necessariamente una
compendiosa raccolta, quale venne eseguita d'ordine di
Giustiniano circa la metà del VI secolo sotto il nome di
Pandette o Digesti, in egual modo le antiche Costituzioni
o Statuti del Ducato di Milano erano giunti a tale e tanta
moltitudine di leggi, che per la loro conoscenza ed appli-
cazione fu indispensabile procedere ad una ordinata scelta
delle medesime, avvenuta appunto sotto Carlo V verso
la metà del secolo XVI colla denominazione di *Nuove Co-
stituzioni*.

Queste *Nuove Costituzioni* mantengono perfettamente il
carattere tradizionale degli statuti di ogni tempo e di ogni
nazione, i quali, dopo la caduta dell'Impero Romano, rap-

presentavano il secondo periodo della sapienza civile provvedendo alle condizioni speciali delle varie regioni.

Tale collezione infatti contiene frammiste disposizioni emanate da Autorità ed in epoche diverse, concernenti lo stato, le persone, le cose e quindi anche le azioni e le forme degli atti giudiziali o estragiudiziali, e ciò a somma differenza dei Codici moderni, che vi succedettero, i quali, abbandonato il diritto storico, con sistematica partizione delle materie, stabiliscono principii generali che rendono possibile la decisione anche dei casi non contemplati da espresse norme di legge.

Egli è precisamente per la natura di queste collezioni di leggi emesse saltuariamente ed a seconda delle circostanze e degli oggetti che interessavano la pubblica o privata cosa, che noi possiamo trovare nelle *Nuove Costituzioni* una parte speciale che tratta particolarmente del Fiume Olona, e nella quale si statuisce intorno alla custodia del medesimo, al modo, ai tempi ed alle cautele per usare delle sue acque, alla conservazione delle sorgenti ed alla manutenzione del Fiume e dei soprastanti ponti, fissandosi l'orario estivo dalla metà di marzo alla metà di settembre a vece che dal 25 marzo all'8 settembre, come venne successivamente introdotto dalla generale consuetudine notata pure da Romagnosi nella sua *Condotta delle acque*, e sanzionata poi espressamente dall'ultimo Regolamento Generale del Consorzio Olona in data 12 febbraio 1881.

Tra i varii fiumi dell'esteso Dominio di Milano sola è menzionata e regolata con apposite disposizioni l'Olona,

alla quale venne sempre attribuita una particolare importanza sia per la macinazione dei grani serventi all'alimentazione prima della Città e Contado, sia per la irrigazione praticata da remotissimo tempo da una industriosa Utenza che, dopo una controversia di oltre settant'anni, addivenne in confronto del Regio Fisco all'assoluto acquisto del Fiume e pertinenze sue mediante la memoranda Transazione 7 maggio 1610 a rogito del Notajo Camerale Giuseppe Crasso, ratificata il 3 maggio 1611 da Filippo II con ampia e solenne deroga ad ogni e qualunque contraria disposizione di legge fosse stata da chiunque ed in qualsiasi modo o forma dapprima emanata.

In quanto alle *Nuove Costituzioni* sebbene sostituite dappoi da una serie di legislazioni avvicendatesi coll'alternarsi delle politiche condizioni, giunsero però fino a noi, e non come un semplice ricordo storico, ma come un documento immutabile per tutti quei diritti d'indole principalmente privata, che dalle medesime immediatamente o mediatamente derivarono, e di cui le stesse sono il fondamento od il titolo originario e legittimo d'acquisto, e ci arrivarono altresì quali fonti di diritto ancor vive in moltissimi rapporti contrattuali conservati dalle consuetudini integranti la legge scritta, ed alle quali ebbero sempre espresso riferimento i Regolamenti Generali del Consorzio Olona ed indicatamente quelli in data 11 maggio 1812, e 12 febbrajo 1881 ora vigente.

Da ciò ne proviene chiaramente dimostrata la importanza che le *Nuove Costituzioni* hanno avuto e la influenza che

possono tuttavia esercitare, non a scopo solo di scientifiche ricerche, ma a sussidio ed a prova di positivi diritti nelle medesime radici, e per costante osservanza tramandatici dai nostri maggiori.

Egli è appunto per tali considerazioni e per il desiderio di agevolare la consultazione, che nacque il pensiero di volgere nel nostro idioma quelle vetuste leggi, limitatamente però alla parte che riguarda gli Ordinamenti del Fiume Olona.

E tanto più l'opera apparve opportuna in quantochè la originale lezione rilevasi in uno stile latino della massima decadenza, reso ancora più incerto ed oscuro da vocaboli puramente d'uso locale o di pratica forense, di modo che il senso del testo non ricorre sempre facilmente, molto più laddove scende a tecniche nozioni e ne assume lo speciale ed antiquato linguaggio.

Quel pensiero intanto ebbe la sua esecuzione, e la breve versione manoscritta venne rassegnata alla benevolenza dell'Onorevole Amministrazione del Consorzio Olona, nè sarebbe certamente uscita da quell'umile e adatta sua forma, se quella benemerita Amministrazione, corrispondendo degnamente al generale invito fatto dalla nostra Milano, non avesse deciso di presentarsi all'indetta Esposizione Nazionale col ricco patrimonio de' suoi rilievi tecnici e studii di idraulica, nella quale fino da remoto tempo vanno meritamente celebrati gli Ingegneri lombardi, e col corredo d'altri notevoli lavori d'indole statutaria e regolamentare, storica e statistica, a canto ai quali, rinnovata

per le stampe, ambì comparire anche la modesta versione fregiata del nome di quell'illustre Rappresentanza, alla quale fino dall'origine sua era stata rispettosamente dedicata.

Dott. GIOVANNI BERTOLÉ.





NUOVE COSTITUZIONI

DEL

DOMINIO DI MILANO

LIBRO QUINTO

TITOLO

OLONA.

*Dell'Ufficio del Giudice e del Commissario del Fiume Olona
e dei pertinenti allo stesso Ufficio.*

Lo Commissario del Fiume Olona **(a)** non potrà esercitare il proprio ufficio oltre un biennio; e prima che lo assuma sarà tenuto giurare presso gli atti della magistratura straordinaria, e promettere, sotto idonea cauzione **(b)** fino all'ammontare di duecento aurei, ch'egli eserciterà in buona fede l'ufficio suo, osserverà gli ordini, ed ottempererà al sindacato **(c)**.

Non potrà il nominato Commissario nè direttamente nè per via indiretta, ricevere alcuna cosa mangereccia o bevibile da quelli che hanno diritti sul Fiume Olona, o dai loro mezzaiuoli o dai conduttori, anche se costoro dessero di loro propria volontà: ma sarà pago dell'annuo salario **(d)** che sarà di cento-

venti aurei, che dovrà essere pagato nel modo di cui in seguito; altrimenti sarà privato dell'ufficio, e multato con altra pena da imporsi ad arbitrio del Senato.

Lo stesso Commissario, ove gli accadesse di venir condotto da qualche utente delle acque del Fiume predetto o per visitare o per moderare una Bocca, o collaudare prati giusta le Ordinanze, (e) non potrà esigere dal Conducente più di 50 soldi (f) al giorno, sotto la pena premessa.

Dovrà poi condannare (g) i contravventori alle Ordinanze, secondo le formalità loro, coll' intervento tuttavia di due delegati fiscali (h) od altro di essi, procedendo in via sommaria, senza strepito e figura di giudizio, e ciò anche ad istanza di qualunque accusasse alcuno d'aver contravvenuto alle Ordinanze, e condannare, come sopra, se la denuncia sarà stata provata legittimamente con giuramento dell'accusante, e con un testimonio degno di fede; altrimenti sarà tenuto d'assolvere.

In principio poi dell'esercizio della sua carica visiterà (i) il Fiume istesso, ed avrà cura che tutte le bocche siano ridotte alla forma prescritta dagli Ordini. Che se sarà stato negligente, potrà, anche durante la carica essere sindacato e punito, esaminata la qualità del fatto, con una pena da imporsi ad arbitrio da un Senatore, che debb'essere all'uopo nominato.

(l) Si eleggeranno due Campari dai Consoli o Delegati dei molinari, ovvero uno da quelli di Rho inclusivamente, un'altro poi da Rho fino a Nerviano esclusivamente, come sopra; e questi non dovranno però avere prati lungo il Fiume Olona, nè essere utenti delle acque stesse, nè Conduttori, inquilini o pigionanti degli stessi Utenti, nè essere agnati o parenti d'alcuno che sia Utente delle acque del detto Fiume, fino al terzo grado: ed essi dovranno essere approvati dal Vicario Provvisorio, prestar giuramento, (m) e promettere, con idonea cauzione fino all'ammontare di dieci aurei, di esercitare in buona fede la carica loro,

osservare gli Ordini, denunziare i contravventori, ed essere contenti del salario mensile di due aurei, il quale vien pagato sulle condanne da farsi, nè potranno ricevere alcuna cosa, nè mangiabile nè bevibile, anche se fosse data loro di libera volontà; nè potranno accusare alcuno falsamente, o lasciar d'accusare, sotto pena del bastone, od altra da imporsi ad arbitrio del Senato. E dovrà pure credersi all'accusa con giuramento di uno dei Campari predetti.

E sarà pure eletto, a mezzo del Vicario, anche un Notajo probo e legale, delle Dodici Provvisioni, presso il detto Commissario, il quale parimenti giurerà, presso gli Atti del Vicario, di adempiere l'ufficio suo in buona fede.

Deputerà il Senato (n) un Senatore, al quale il Commissario ed il Notajo, due volte all'anno e più, ad ogni richiesta di quel Senatore, saranno tenuti render ragione delle cose fatte in ufficio, sotto pena di destituzione dalla carica, o di altra da imporsi ad arbitrio del Senato. Ed il Senatore da deputarsi dovrà, due volte all'anno, esaminare appieno l'operato del Commissario, del Notajo e dei Campari, e fare che le cose contenute in questa nuova Sanzione siano osservate.

Del resto, se alcuno vorrà reclamare e porgere querela contro qualche condanna fatta dal Commissario, lo potrà fare presso il Senatore a deputarsi, entro quattro giorni dopo la fatta condanna; condannato essendo previa citazione perentoria e specificatamente avvisato. Ed il Senatore da deputarsi a ciò, in modo sommario esaminerà le cause dei gravami e riferirà al Senato, il quale, veduta la qualità del caso, provvederà, come crederà conveniente. Frattanto però non potranno le condanne trasmettersi alla Camera, nè esigersi. Che se poi, nel termine di quindici giorni, non avrà finito con esito la causa, non potrà impedirsi l'esecuzione della condanna.

(II) L'alveo del Fiume Olona dal luogo di Cerchiate fino al

luogo di Castegnate si riduca in forma che sia largo almeno dodici braccia, del braccio di legname; e questa ampliamento dovrà farsi da quella parte che allo stesso Commissario sembrerà opportuna; ed il Commissario procurerà che la detta ampliamento sia eseguita, se non sembri però più o meno da farsi ad arbitrio del Senatore a deputarsi.

(III) A nessuno sarà lecito di elevare la Roggia nè metter incastri, per cui possa condursi l'acqua dal Fiume Olona alla irrigazione de' prati, se prima non avrà avuto diritto di ciò fare, e cautato in modo idoneo presso gli Atti del Commissario ogni anno, ed in principio d'anno (n) mediante una somma di dieci aurei, di non usare le acque contro la forma degli Ordini (o). E sarà tenuto di rinnovare questa fidejussione ogni anno.

E sarà sufficiente se il Proprietario dei Prati dia fidejussione per sè, pei Coloni e Conduttori, nè da essi sarà richiesta ulteriore fidejussione.

Ed il Notajo per la detta fidejussione, riceverà per onorario solamente quattro soldi. Chi vuol condur acqua, come sopra, sarà tenuto, oltre le premesse cose, d'aver la Roggia od incastri, nella forma infrascritta, ossia dovranno avere il piede, colle sue pietre, (o come dicesi spalle), e fatte di cemento, alto dal fondo dell'alveo dell'Olona per due terze parti di un braccio ad un braccio di legname, prendendo la misura nel mezzo dell'alveo, e non sia larga oltre le due braccia e mezzo della detta misura. E chi avrà contravvenuto sarà punito, per ogni volta in dieci scudi da devolversi alla Camera. E sarà lecito a coloro che hanno le dette Rogge di condurre, nel modo premesso, l'acqua dal Fiume predetto, per le stesse Rogge all'irrigazione dei loro prati, ossia dalla Terra sopra di Canegrate inclusivamente dall'ora vespertina d'ogni sabato fino all'ora vespertina della domenica seguente, e così per un giorno naturale di 24 ore. Per gli altri poi che hanno Rogge dal luogo di Canegrate esclusiva-

mente in giù, fino al luogo di Rho esclusivamente, dall'ora vespertina di domenica fino all'ora vespertina del lunedì seguente. E così per un'altro giorno naturale come sopra. Gli altri poi che hanno Rogge dal luogo di Rho a Milano, dall'ora vespertina del lunedì fino all'ora vespertina del martedì seguente. E tutto ciò cominciando dalla metà di marzo fino alla metà di settembre d'ogni anno. Negli altri mesi e giorni poi, sarà inibito ai predetti di estrarre l'acqua dal detto Fiume, salvo che dal 24 dicembre inclusivamente fino al 17 di gennaio, e così per 24 giorni continui, potranno estrarre l'acqua come sopra, in questo modo che i più alti usino delle acque nei primi otto giorni, i medii negli otto seguenti, e gli ultimi nei rimanenti otto. Ed in pari modo dovranno usare delle acque nei giorni distribuiti della Settimana Santa e dell'Ottava di Pasqua di Risurrezione. E reciprocamente non si recheranno impedimenti nei giorni stabiliti. Che se qualcuno contravverrà in alcuna delle premesse cose, verrà irremissibilmente condannato, ciascuna volta, da cinque pertiche di prato in su fino a tutta la quantità in 20 scudi da devolversi alla Camera. E da cinque pertiche in giù in aurei quattro, per ciascuna volta.

E venga denunciato chiunque avrà contravvenuto, nei cui prati o campi sia stata trovata defluire l'acqua all'irrigazione dei beni nel giorno od ora diversa da quella concessa, come sopra.

(IV) E tutti quelli che estraggono acqua, come sopra, saranno tenuti avere, come dicesi volgarmente un *soratore*, per il quale le colature delle dette acque ritornino nell'alveo dell'Olona, da quella parte dell'alveo, dalla quale estraesi l'acqua, prima che arrivino al terzo mulino, e ciò dalla terra di Parabiago in giù. Al disopra poi prima del quarto mulino, nell'ordine corrispondente a ciascuno. Che se si trovasse alcuna Roggia senza soratore, verrà otturata all'istante, nè potrà aprirsi, se non fatto il soratore collaudato dal Commissario; e se chi ha la Roggia fosse

per la terza volta ammonito, gli sarà tolto il diritto d'estrazione d'acqua.

(V) A nessuno poi sarà lecito fare, tenere, nè aver chiusa od impedimento, per derivare le acque dallo stesso Fiume, sotto pena al Contravventore di quattro aurei per ogni volta e per ogni impedimento.

Ciò però non avrà luogo nei mulini, nè per causa e verso di quei mulini, che hanno diritto all'uso delle dette acque.

Sarà lecito ai mugnai d'irrigare ogni giorno, senza incorrere in pena, le loro isole, (*insulas*), che non saranno della quantità maggiore di cinque pertiche per ogni mulino. E saranno tenuti i detti mugnai quando avranno l'acqua al loro mulino, di tenere aperte le bocche dei canali, che fossero necessarie al mulino, perchè l'acqua liberamente possa fluire per l'alveo dell'Olona. E chi contravverrà, sarà punito per ogni volta e per ogni bocca, in un aureo, da devolversi come sopra.

I mulini ancora esistenti sul Fiume Olona devono essere riparati a spese dei loro proprietari perchè l'acqua possa liberamente defluire alla Città di Milano, e ciò ad arbitrio del Commissario.


Se il superfluo delle acque fosse cagionato dall'escrescenza del Fiume Olona, e per escrescenza intendasi se il Fiume straripa, sarà lecito in quel tempo a tutti coloro che hanno Rogge sopra il Fiume Olona, di derivare, durante l'escrescenza, l'acqua dal detto Fiume liberamente ed impunemente, e per tutto il giorno e la notte.

(VII) L'universalità dei luoghi di Parabiago e Rho in qualunque giorno ed ora, liberamente ed impunemente, potrà estrarre acqua dal Fiume Olona, ed usarne, purchè non servi all'irrigazione dei prati, e ciò per incastri, per mezzo dei quali è solito l'estrarre l'acqua; in questo modo che ciascun comune faccia perforare una lapide marmorea o silicea in modo che per il foro

2

3

fluisca nel cavo a ciò fatto in quantità di once sei, e perciò detto foro avrà una lunghezza di un terzo del braccio di legname (once 4) ed una altezza di un mezzo quarto del braccio stesso oncia $1 \frac{1}{2}$.



E la stessa pietra dovrà essere chiusa nella ripa dell'alveo del Fiume Olona con pietre e cemento, in guisa però che il foro nella detta pietra esistente rimanga alto dal fondo naturale dell'alveo dell'Olona per la terza parte di un braccio (*ossia once 4*). Le quali cose così compiute, se alcuno oserà di rimuovere la pietra, od impedire l'ordine predetto d'estrarre l'acqua, incorrerà nella pena di venti aurei da devolversi alla Camera, ed a sue spese ridurrà ogni cosa nel primiero stato. E ciò si osserverà nel modo siccome è detto. Dall'acqua da estrarsi nel modo premesso, non saranno irrigati i prati, ed essa ritornerà nell'alveo del Fiume Olona.

(*) Le quantità in cifra e la figura della Bocca vennero aggiunte nella traduzione a schiarimento del testo originale.

Nessuno offenderà o farà offendere il Commissario d'Olona ed i Campari, nè impedirà ch'egli possa esercitare il proprio ufficio, sotto pena anche corporale, da imporsi ad arbitrio del Senato. E sarà tenuto il Commissario nello spazio di quindici giorni dopo abbia avuta la notizia che alcuno per forza o violenza **(p)** estragga acqua dal Fiume Olona contro gli Ordini, di condannarlo in 25 aurei per ciascuna volta, e, coll'aiuto degli Ufficiali, di fare arare i di lui prati, in modo che sia cambiato l'aspetto del luogo nè più si vedano i prati.

I Comuni ancora dei Borghi, dei Luoghi, delle Cascine e dei Mulini vicini al Fiume Olona a tre mila passi, saranno tenuti una volta all'anno, se richiesti dal Commissario, ad andare cogli istromenti necessari ad empire le fosse per le quali potesse l'acqua essere estratta dal detto Fiume contro il disposto degli Ordini, a spese tuttavia dei loro padroni.

(VIII) Coloro che estraggono acqua dal Fiume Olona, saranno tenuti a costruire e mantenere i ponti necessari sopra gli acquedotti.

(IX) Se poi si potesse trovar modo d'aumentare l'acqua nel Fiume Olona, e sembri al Commissario, dietro però partecipazione con un Senatore a deputarsi, che l'opera sia per riuscire utile e buona, quest'opera verrà fatta col consiglio dei Periti da eleggersi dal Senato.

(X) Il Commissario sarà pure tenuto, il più presto che potrà, di far spurgare, col consiglio di sei proprietari **(q)** di prati in Valle d'Olona, i fonti vecchi e nuovi dai quali l'acqua fluisce od avesse defluito nell'alveo dell'Olona, e ciò in quei luoghi nei quali sembrerà spedito ed utile per aumentare l'acqua nel detto Fiume; e questo si farà a spese di coloro che hanno prati e mulini sul detto Fiume; la distribuzione di esse spese verrà fatta dal Commissario colla partecipazione dei detti sei proprietari.

(XI) E se alcuno divergerà le acque dei detti fonti, od im-

pedirà altrimenti che decorrano nel Fiume Olona, sarà punito con 100 aurei ed in maggior pena ad arbitrio del Senato.

(XII) Sarà lecito ancora agli imbiancatori di frustagni, di filo e di drappi, ed a coloro che fanno quadrelli e tegole, di estrarre dal Fiume Olona, in qualunque giorno e tempo, l'acqua necessaria ed utile all'esercizio solo dell'arte propria **(r)**, con questa legge però che non la facciano servire per altri usi, sotto pena di cinque aurei.

(XIII) In fine se accadrà che più persone abbiano diritto nello stesso acquedotto, e che alcune sieno state diligenti nel far le spese circa i predetti, ed altre siano state renitenti o negligenti a contribuire colla fissata porzione alle dette spese, in questo caso i diligenti useranno tutta l'acqua spettante ai detti renitenti o negligenti, nè quelli potranno usare dell'acqua, finchè non abbiano pagata la stabilita lor-rata delle dette spese.

Di più se saranno per un anno morosi al pagamento, saranno in perpetuo privati del diritto di estrar acqua, e quel diritto ai diligenti, che avranno fatto le spese, accresca collo stesso diritto, senza alcuna dichiarazione del Giudice.

Le condanne che farà il Commissario, saranno da lui trasmesse alla Camera straordinaria, ed il denaro che verrà esatto da esse verrà deposto presso persona da eleggersi dal Magistrato straordinario, e d'esso denaro, quanto sarà in rispetto alla metà parte, non potrà nulla disporsi, se non cominciando dalla somma del salario del prefato Commissario, ed anche dei Campari, poichè su quella metà deve essere totalmente soddisfatto il salario del Commissario e dei Campari. Di conseguenza quindi non potranno farsi composizioni **(s)** che siano inferiori delle loro metà parti. Nè potrà farsi alcuna assegnazione su esse condanne, in rispetto alla metà parte; se fatte saranno di nessun effetto e come non avvenute. Dai detti salarii in su disporrà poi il Fisco siccome gli sembrerà opportuno.